



SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2026

APPROFONDIMENTO: *Deposito del rendiconto per l'anno 2025 e aggiornamento dati presso il Runtis*

A cura dei consulenti FITeL

Lun.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Mar.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Lun.29

Bilancio

Termine di deposito al RUNTS di bilanci e rendiconti degli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare.

Mar.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mar.30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

APPROFONDIMENTO

Deposito del rendiconto per l'anno 2025 e aggiornamento dati presso il Runts

Si richiama l'attenzione sul deposito del bilancio 2025 e sull'aggiornamento dei dati presso il Runts ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

Tutti gli ETS iscritti al RUNTS sono tenuti al deposito annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ossia entro il 30 giugno. Il deposito deve essere effettuato tramite l'apposita istanza "deposito bilancio" nell'applicativo informatico del RUNTS. I bilanci e i rendiconti devono essere redatti utilizzando i modelli del D.M. 5.03.2020 ossia i modelli A, B e C per il bilancio per competenza oppure il modello D per il rendiconto per cassa

Un aspetto pratico importante riguarda le raccolte fondi occasionali. Se svolte nell'anno di riferimento, devono essere accompagnate dalla relativa rendicontazione, predisposta per ciascuna raccolta secondo i modelli e le linee guida ministeriali. Naturalmente occorre conservare la documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento delle iniziative. Se vi sono attività diverse occorre documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Per quanto riguarda l'aggiornamento di dati, informazioni e documenti obbligatori ai fini del mantenimento dell'iscrizione al RUNTS, l'associazione deve aggiornare i dati entro 30 giorni dall'avvenuta modifica e depositare i documenti. In particolare occorre verificare i recapiti dell'ente, con particolare attenzione alla PEC, che deve essere riferita direttamente all'ente e mantenuta attiva. Devono inoltre essere aggiornati i titolari delle cariche sociali, anche in caso di rinnovo o riconferma degli stessi consiglieri, poiché si tratta comunque di un nuovo incarico con una nuova data di nomina e accettazione. Bisognerà aggiornare, sempre entro il 30 giugno, il numero dei soci, dei lavoratori dipendenti o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro. Per ODV e APS viene richiamata anche la necessità di monitorare il numero minimo di associati e i limiti all'impiego di lavoratori rispetto ai volontari o agli associati. Questi parametri sono stati illustrati in precedenti interventi.

Anche l'eventuale perdita della qualifica di ETS non commerciale va comunicata entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui è stata verificata la prevalenza delle attività commerciali.

Infine, particolare che spesso sfugge, gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro devono pubblicare annualmente, sul proprio sito, gli emolumenti.